

N. R.G. 72190/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **72190/2012**
promossa da:

EV CONDIZIONAMENTO SRL (C.F. 04440621003), con il
patrocinio dell'avv. SQUILLACI CONSUELO, elettivamente
domiciliato in VIALE UMBERTO TUPINI, 113 00144 ROMA presso il
difensore avv. SQUILLACI CONSUELO

RICORRENTE/ATTORE

contro

SERIT LAVORI SRL (C.F. 01734731001), con il patrocinio
dell'avv. TESTA TEODOLINDA e dell'avv. , elettivamente domiciliato
in VIA V COLONNA 40 ROMA presso il predetto avv. TESTA
TEODOLINDA;



RESISTENTE/CONVENUTO

CMB SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI (C.F. 00154410369), con il patrocinio dell'avv. POLLARI MAGLIETTA FABRIZIO GIOVANNI e dell'avv. MINOZZI CHIARA (MNZCHR81E61H501P) VIALE DEI PARIOLI 98 00100 ROMA; , elettivamente domiciliato in VIALE DEI PARIOLI, 98 00197 ROMA presso il PREDETTO avv. POLLARI MAGLIETTA

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Fatto e diritto

Con Ricorso ex art 702 cpc la EV Condizionamento S.r.l. citava in giudizio la SERIT Lavori S.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - accertare e dichiarare il diritto della EV alla condanna della Serit Lavori Srl al pagamento della somma di € 216.915,72 a titolo di fornitura e posa in opera delle lavorazioni meglio descritte negli ordini menzionati in narrativa oltre interessi di cui agli artt. 4 e 5 del DLGS 231/2002 dalla scadenza all'effettivo saldo; - condannare la Serit Lavori Srl al pagamento in favore di essa EV Condizionamento Srl del danno da altrui



inadempimento ex artt. 1224 c.c. in base al saggio di interesse annuo versato alla Banca affidante. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.

In precedenza, con contratto di appalto del 15.11.2011, la Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (CMB) aveva affidato alla resistente Serit l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del sottosistema di Impianti Civili nella stazione di Torre Spaccata (tratta T6A) della nuova linea C della metropolitana di Roma per la realizzazione di impianti elettrici, di rilevazione incendi, antintrusione, idrici, antincendio di ventilazione e di condizionamento, appartenenti alla categoria SOA OG11, ivi comprese le assistenze murarie.

Tale contratto, all'art. 6.1, prevedeva che “le modalità di contabilizzazione e di pagamento avverranno secondo i tempi e le modalità applicate alla SPV (i.e. Metro C) al Committente (i.e. CMB) nell'ambito del contratto di affidamento lavori sottoscritto tre esse, allegato al presente contratto”.

Con riferimento al contratto di cui al precedente punto 1), Serit aveva affidato a sua volta alla EV, con una serie di commesse, la fornitura e la posa in opera degli impianti di ventilazione e di distribuzione dell'aria nella stazione di Torrespaccata.

EV, a fronte delle suddette commesse, nonché dei SAL redatti in contraddittorio tra le parti, emetteva una serie di fatture per il complessivo importo di euro 216.915,72, mai saldate da Serit. 5. Serit giustificava tale inadempimento rilevando che le commesse



prevedevano un sistema dei pagamenti adeguato a quello del contratto di appalto tra CMB e Serit, ed in particolare, l'espressa accettazione da parte di EV della subordinazione del pagamento dovutole per le prestazioni eseguite nei confronti di Serit, a quanto a sua volta dovuto da CMB a Serit in ragione del contratto di appalto "a monte".

Pertanto, in data 7.3.2013, EV notificava a SERIT il ricorso ex art 702-bis c.p.c. costituente l'atto introduttivo del presente giudizio.

Si costituiva in giudizio Serit chiedendo, in via pregiudiziale, il differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa di C.M.B. e, nel merito, previa eventuale trasformazione del procedimento sommario in procedimento a cognizione piena, di rigettare le domande tutte *ex adverso* articolate perché inammissibili e/o infondate e di accertare l'obbligo di C.M.B. a manlevarla da ogni e qualsiasi pretesa di EV, con ogni conseguente pronuncia di condanna.

All'udienza del 20.12.2013, veniva autorizzata la chiamata in causa della CMB, che veniva effettuata con atto di citazione per chiamata in causa di terzo. Si costituiva in giudizio CMB rilevando, in via preliminare l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a decidere in ordine alla domanda proposta nei suoi confronti alla luce della clausola compromissoria contenuta all'art. 9) del contratto stipulato tra CMB e Serit; l'assoluta carenza di ogni legittimazione di CMB a contraddire nell'odierno giudizio in ragione dell'estraneità della terza chiamata in causa rispetto al rapporto controverso



oggetto di giudizio, ossia quello afferente gli ordini e/o le singole commesse stipulate tra Serit ed EV.

Nel merito, inoltre, CMB chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate dalla Serit nei suoi confronti poiché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.

La domanda principale deve essere accolta, limitatamente alla somma di € 116.915,17, avendo la EV Condizionamenti ammesso l'avvenuto pagamento della restante parte di € 100.000,00 a mezzo cambiali della Immobiliare Francarosa, già azionate per il pagamento, ed accettato nelle conclusioni della propria comparsa conclusionale il riconoscimento di tale minore importo, ancorché maggiorato degli interessi di cui al d.lgs. 231 del 2002.

Per il resto la domanda deve trovare accoglimento, in quanto l'attrice ha dimostrato, attraverso la produzione delle relative fatture, l'avvenuto regolare svolgimento delle proprie prestazioni. Invero, sebbene le fatture non siano accompagnate dall'estratto autentico delle scritture contabili, dal tenore delle contestazioni mosse da parte della Serit si evince che nessuna di esse attiene all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Nel passare ad esaminare tali contestazioni, non può trovare accoglimento la prima eccezione sollevata da parte della SERIT, relativa al preteso condizionamento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo, all'avvenuto pagamento, in favore della debitrice, delle somme ad essa dovute dal CMB, relativamente ai lavori dalla SERIT realizzati mediante subappalto alla EV.



Nessuna clausola contrattuale né alcuna pattuizione esterna al contratto autorizza a ritenere che i due contratti di appalto fossero tra loro collegati da tale condizione, anzi l'evidente autonomia dei contratti, rende una simile pattuizione del tutto inverosimile.

Non è stata neppure dimostrata la fondatezza della seconda eccezione sollevata, relativa alla compensazione degli asseriti pagamenti per dipendenti che avrebbero lavorato in nome e per conto della EV , ma erano stati formalmente assunti dalla Serit Lavori.

Como documentato dalla EV, i dipendenti non coincidono con quelli menzionati dalla Serit Lavori, in particolare i signori Palomba e Platon i cui nomi di battesimo si ignorano non sono mai stati dipendenti assunti e pagati dalla Serit per conto della EV.

Risulta dimostrato, inoltre, che (mail del 20 marzo 2013) la Sileno comunicava alla EV i CUD 2013 dei dipendenti precedentemente assunti fra i quali figurano esclusivamente Sterica Filipescu, Stanciu Ionel, Grajdeanu Florin, Ionica Ivan e Cernat Ioan (doc.22).

Inoltre, i predetti dipendenti risultano esser stati alle dipendenze della Serit per conto di EV da marzo a luglio 2013 e sono sempre stati retribuiti dalla EV Condizionamento Srl, come da bonifici bancari ed assegni prodotti.

Quanto agli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, gli stessi sono dovuti, trattandosi di rapporti commerciali tra imprenditori sorti successivamente all'entrata in vigore della legge. Tuttavia gli stessi



sono ovviamente dovuti solo sulla somma residua di € 116.915,17, in quanto il resto era stato liquidato con cambiali.

Venendo alla domanda di garanzia o manleva avanzata da Serit nei confronti di CMB, deve essere accolta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società chiamata in causa, in applicazione del chiaro disposto della clausola compromissoria contenuta nell'art. 9 del contratto di appalto versato in atti, a norma del quale le controversie aventi ad oggetto l'esecuzione del contratto sono devolute ad un collegio arbitrale (essendo di importo superiore ad € 80.000).

Tale clausola, determina infatti una situazione di incompetenza derogabile equiparabile a quella per territorio (cfr. Cass., 1817 del 1974, est. Santosuosso), deve essere accolta, essendo stata tempestivamente eccepita in comparsa di costituzione dalla MPB. Né può ritenersi che tale incompetenza possa subir deroga per effetto della connessione tra la domanda di garanzia e quella principale, atteso che si tratta di connessione impropria.

Come pacifico in dottrina e giurisprudenza (v. sentenza n. 8898 del 16/04/2014), con riferimento alla proposizione dell'azione di garanzia, poiché si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello



dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto, gli ordinari criteri di competenza territoriale, quali stabiliti dalla legge o contrattualmente indicati dalle parti, non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso (garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio.

Quanto alle spese del giudizio, quelle relative alla domanda principale sono regolate in base al principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe vigenti.

La natura derogabile della incompetenza per clausola arbitrale impone invece di compensare tra le parti quelle relative alla chiamata in giudizio, sussistendo le gravi ragioni richieste dalla legge processuale applicabile *ratione temporis*, consistenti nella considerazione che la convenuta chiamata in causa ben poteva ipotizzare un assenso della controparte alla rinuncia ad opporre la competenza arbitrale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



1. In accoglimento parziale della domanda principale, condanna la Serit Srl al pagamento in favore della EV Condizionamento S.r.l., della somma di € 116.915,17, oltre gli interessi ai sensi, nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 e con le decorrenze di cui all'art. 4 del predetto decreto legislativo;
2. Dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale in relazione alla domanda di manleva.
3. Condanna la Serit al pagamento in favore del EV Condizionamento Srl delle spese del giudizio, che liquida in € 8.964,25, di cui € 1169,25 per spese generali, oltre IVA e CP;
4. Compensa tra le parti le spese relative alla domanda di garanzia.

Roma, 1 dicembre 2016

Il Giudice

dott. Ettore Favara

